

Tribunale di Salerno PRESIDENZA

Decreto n 20/2025

Il Presidente

Facendo seguito al decreto organizzativo n.2/2025 ed a sua ulteriore precisazione ed integrazione;

Letto l'art. 111 bis c.p.p. che ha introdotto l'obbligo del deposito telematico in ogni stato e grado del procedimento penale fatto salvo l'art.175 bis comma 4 cpp;

letto l'art. 1 del DM 27.12.2024 n. 206 - regolamento concernente modifiche al decreto 29.12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico -. che individua la Procura, la sezione del GIP del Tribunale ordinario ed il Tribunale ordinario come uffici destinatari dell'obbligo di deposito di atti, documenti, richieste e memorie con modalità telematiche

letta la relazione del Magrif penale del 21.1.2025;

lette le disposizioni organizzative attuative del Procuratore della Repubblica di cui al decreto 6/2026 del 15.1.2025:

rilevato che in sede attuativa dell'art. 111 bis c.p.p. è stato previsto, che a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di alcuni atti e documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, abbia luogo, obbligatoriamente con modalità telematiche con riferimento ai procedimenti di cui al libro V titolo IX (udienza preliminare); al libro VI titolo II (applicazione della pena su richiesta delle parti); al titolo V (procedimento per decreto penale) ed al titolo V bis (sospensione del procedimento con messa alla prova) del codice di procedura penale, oltre che per i procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408-409-410-411 e 415 cpp., nonchè per la riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. esclusivamente, con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale;

che l'indicata disposizione organizzativa ha previsto l'inoltro in modalità telematiche non solo delle richieste, dei pareri o del consenso del PM di cui ai processi, ma anche di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento, ovvero, ove necessario, dell'intero fascicolo delle indagini formato ai sensi dell'art. 130 c.p.p.;

preso atto che gli interventi eseguiti sugli applicativi TIAP-document@ e APP hanno consentito di completare la migrazione della documentazione relativa ai fascicoli dell'ufficio del PM e la sincronizzazione tre i due sistemi per cui l'infrastruttura di gestione documentale denominata "Mercurio" utilizzata da APP si alimenta di tutti gli atti inseriti a TIAP e quest'ultimo, reciprocamente, degli atti inseriti in APP – Mercurio con uno sfasamento temporale massimo di 24 ore per l'effettivo adeguamento;

rilevato tuttavia che il gestore documentale APP-Mercurio non può ancora ritenersi sostitutivo del TIAP-document@ non consentendo ancora, come quest'ultimo, l'esame del fascicolo digitale ai difensori;

che pertanto APP sia pure con tutti gli attuali limiti ed incompletezze del titolario ed alcune perduranti difficoltà, può ritenersi operativo tra l'ufficio di procura ed il Tribunale consentendo l'implementazione digitale degli atti anche per i processi penali antecedenti alla sua entrata in vigore non operando alcuna distinzione in proposito il disposto dell'art. 111 bis c.p.p, prevedendosi come unica deroga possibile il malfunzionamento tecnico attestato ai sensi dell'art. 175 bis co. 4 c.p.p.;

che, pertanto, per tutti i processi indicati dal dm deve ritenersi vigente la regola del deposito digitale e la gestione telematica del processo penale per quanto attiene i procedimenti sopra indicati (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta messa alla prova in fase indagini, oltre che per le richieste di archiviazione e di riapertura indagini);

che la Procura sta procedendo in tal senso con la creazione di un atto nativo digitale in APP migrabile in TIAP entro i limiti della sincronizzazione tra i due applicativi prevista in 24 ore e, dunque, trasmettendo le relative richieste al tribunale attraverso l'applicativo APP. fatta eccezione per il deposito della lista testi, per il consenso sulla richiesta di applicazione pena e per il parere sulla istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, atti inoltrati al Tribunale in modalità cartacea analogica;

considerato, inoltre, che la procura ha garantito la corrispondenza tra atti presenti in APP ed atti presenti in TIAP predisponendo un ulteriore controllo di validazione da parte della personale amministrativo di segreteria sulla corrispondenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo telematico;

che solo in caso di incompletezza del fascicolo telematico sarà onere della segreteria del PM segnalare la circostanza al Procuratore per l'attestazione del malfunzionamento prevedendosi in questo solo caso il deposito con modalità non telematiche delle richieste;

che, pertanto, deve, allo stato, presumersi la corrispondenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo telematico;

rilevato che risulta somministrata la relativa formazione sul APP 2.0 mediante tre webinar al personale amministrativo ed ai giudici togati ed onorari ferma restando l'autoformazione esperienziale di questo primo periodo di vita sull'applicativo che ha consentito di raggiungere, dopo una iniziale difficoltosa fase sperimentale, una sufficiente capacità di utilizzo dell'applicativo che deve ritenersi consentire oggi di limitare all'essenziale i casi di malfunzionamento tecnico per i quali occorrerà specificamente richiedere l'attestazione ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. con onere di dettagliata specificazione della criticità per il singolo processo;

che dalla relazione del MAGRIF Tribunale emerge che la Procura si limita attualmente a trasmettere in modalità telematiche esclusivamente le richieste di rinvio a giudizio; le richieste di decreto penale di condanna le richieste di archiviazione e di riapertura delle indagini;

che all'attualità residuano esclusivamente le ss. criticità tecniche non ancora risolte:

- 1) Per l'ufficio GIP la mancata " alberatura" degli atti del fascicolo telematico riportati in modo disordinato nella sezione documenti rendendo difficile la consultazione del Giudice dovendo aprirsi necessariamente ogni singolo atto per la mancanza di una indicizzazione; In particolare perdurano le ss. criticità:
 - a) Le richieste di decreto penale relative a processi trasmessi in modalità cartacea prima dell'entrata in vigore della digitalizzazione per i quali pur essendo visibile e trattabile in APP dopo il deposito del decreto non è scaricabile dalla cancelleria come atto definitorio equiparabile alla sentenza di condanna in quanto ritenuto in APP esito non conclusivo;
 - b) assenza dal titolario della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
 - c) assenza dal titolario del decreto di fissazione della messa alla prova a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;
 - d) assenza della possibilità di redigere il fascicolo ai sensi dell'art. 431 cpp;
 - e) impossibilità in caso di firma digitale di sottoscrivere ogni singolo foglio del provvedimento;
- 2) quanto al dibattimento si assiste ad un generale rallentamento dei tempi di gestione ed a un aumento degli adempimenti collegati alla sottoscrizione del verbale, al caricamento degli atti depositati in udienza
- 3) Mancanza di upload su App dei procedimenti di reclamo ex 410 bis c.p.p.;

Che sembrano, invece, risolte tutte le questioni inerenti la sottoscrizione del verbale di udienza del cancelliere ed al visto del Giudice come pure quelle concernenti il caricamento degli atti ed il deposito della motivazione contestuale e/o differita, ovvero quelle relative alla cd. sottoscrizione multipla

Che trattasi di criticità tutte che dimostrano come una informatica non bene collaudata implica, nel breve periodo, una pluralità di adempimenti che appesantiscono i tempi di gestione in luogo di ottimizzarli che non si traducono, tuttavia, nessuna di esse, in criticità strutturali del sistema che, dunque, sia pure con i limiti attuali appare ugualmente in grado di operare, con la salvaguardia della attestazione del singolo malfunzionamento tecnico, non essendo possibile sospendere l'esecutività delle norme processuali, ovvero consentire l'adozione di soluzioni transitorie di doppio binario che, pur se opportune, non sono contemplate né dalla normazione primaria o secondaria, né dai supporti tecnici.

Ciò anche in considerazione che, a ben vedere, la maggior parte delle segnalate criticità legate ora, prevalentemente, ai limiti del titolario sono superabili con la opportuna trasmissione del fascicolo cartaceo da parte della Procura, ovvero attraverso la attestazione di malfunzionamento per i casi di criticità sopra indicati ai punti 1) lett.a, b, c e d e 3) che deve rimanere strumento eccezionale e residuale tanto più con l'attuale doppio binario sostanziale.

Deve infatti ritenersi prossima la implementazione degli upgrade necessari su APP.2.0 che dovrebbero risolvere le indicate criticità.

Sembra costituire criticità superabile con la verbalizzazione quella di cui al punto 1 lett. d)

Ouanto a quella di cui al punto 1 lett e) sembra concretarsi una mera irregolarità.

Tanto premesso risolti per il Tribunale i principali problemi tecnici legati al malfunzionamento tecnico del sistema collegati alla verbalizzazione, al caricamento degli atti e dei documenti depositati in modalità cartacea in udienza ed al deposito dei provvedimenti definitori deve oggi ritenersi l'applicativo essere in condizione di operare.

Si osserva inoltre che entro tali limiti pur dovendosi, allo stato, ritenersi esclusi dalla digitalizzazione immediata i decreti di citazione diretta per l'udienza predibattimentale trasmessi dalla Procura ancora in modalità analogica, in caso di visibilità telematica degli stessi tramite TIAP-mercurio su APP, deve ritenersi opportuno, fermo restando il doppio binario (deposito cartaceo e telematico), iniziare la gestione telematiche anche di tali udienze da parte del Tribunale, sia con riferimento alla redazione del verbale, che alla acquisizione dei relativi allegati da caricare, che dei soli atti conclusivi dispositivo e motivazione (patteggiamento e messa alla prova) già in vigore, fatta salva la deroga con attestazione del malfunzionamento tecnico.

Ciò anche in previsione della circostanza che il cd. doppio binario (deposito cartaceo e telematico insieme) andrà altresì a terminare:

- al 31.3.2025:

a) per le richieste di giudizio abbreviato, per il giudizio direttissimo e per il giudizio immediato;

al 31.12.2025

b) per le richieste di misure cautelari personali e reali, per le impugnazioni in materia di sequestro probatorio; tanto premesso

DISPONE

Fatti salvi i soli casi residuali di malfunzionamento tecnico sopra indicati, ovvero gli altri nuovi che si dovessero presentare e per i quali potrà essere formulata richiesta di attestazione al dirigente precisando e puntualizzando quale sia la criticità ostativa in relazione allo specifico processo, dovrà darsi piena attuazione da parte del personale amministrativo e dei Giudici togati ed onorari al disposto normativo dell' art. 111 bis c.p.p. come attuato con il regolamento del 27.12.2024 n.206 nei limiti sopra precisati.

Le deroghe ex art. 175 bis co 4 c.p.p. sono da ritenersi meramente residuali e non possono essere autorizzate in modo massivo.

Sarà onere del personale di cancelleria che assiste il Giudice provvedere alla predisposizione telematica dei verbali di udienza da caricare ed agli adempimenti consequenziali, anche avvalendosi dell'ausilio degli UPP, eventualmente, anche per il post udienza.

I Gip ed i Giudici togati ed onorari provvederanno allo svolgimento delle udienze ed al deposito dei provvedimenti con modalità telematiche fatti salvi i casi residuali di attestato malfunzionamento tecnico del sistema.

Dichiara l'immediata esecutività del presente decreto

Dispone la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Si comunichi per l'attuazione:

- Al personale amministrativo del settore penale;
- Ai GIP ed ai Giudici, togati ed onorari, addetti al dibattimento;
- Al RID;
- Al sig. Procuratore della Repubblica;
- Al sig. Dirigente amministrativo
- Si comunichi p.c.
- Al sig. Presidente della Corte di Appello;
- Al sig. Presidente COA
- Al sig. Presidente della camera penale
- Al Cisia

In Salerno il 22.1.2025

Il Presidente del Tribunale

Dr Giuseppe Ciampa

		: